



Istituto d'Istruzione Superiore "Giancardi - Galilei - Aicardi"

Via F. Petrarca, 7 – 17021 Alassio (SV) Tel. 0182.470224

Cod. Mecc. SVIS00700N C.F. 90013500096

www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it

e-mail: svis00700n@istruzione.it PEC: svis00700n@pec.istruzione.it

Sezioni Associate:

IPSEOA "F.M. Giancardi"
Via F. Petrarca, 7 – Alassio

ITT "G. Galilei"
Reg. Rapalline, 32 – Albenga

IPSASR "D. Aicardi"
P.le S. Bernardino, 1- Albenga



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 15/12/2025 con delibera n.°29
Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 17/12/2025 con delibera n.° 16

Il Protocollo di Accoglienza è lo strumento che definisce l'insieme delle procedure che favoriscono l'inserimento e l'inclusione degli studenti stranieri in Istituto. Il documento è deliberato dal Collegio dei docenti e contiene le misure che permettono l'attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri.

Esso va inteso come strumento aperto, che può essere integrato o rivisto sulla base dell'esperienza o dei bisogni emergenti.

FINALITÀ E OBIETTIVI:

Il Protocollo di Accoglienza si propone di:

- presentare un modello di accoglienza che offra una modalità pianificata e omogenea per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri e di introdurre buone pratiche che favoriscano il processo di integrazione;
- promuovere da parte del corpo docenti e di tutta la comunità scolastica l'assunzione di responsabilità rispetto ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'integrazione e dell'educazione interculturale;
- costruire un contesto scolastico favorevole all'incontro tra varie culture in funzione del reciproco arricchimento;
- favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli e offra pari opportunità;
- promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Il Protocollo di Accoglienza:

- intende essere un punto di partenza comune e condiviso da parte dell'intero corpo docenti e può essere integrato e rivisto secondo le diverse esigenze e le risorse della scuola;
- stabilisce ruoli e compiti degli operatori scolastici e fornisce un supporto al lavoro del singolo docente e dei Consigli di classe;
- delinea criteri e prassi che regolano l'accoglienza;
- definisce gli aspetti di tipo educativo-didattico relativi all'accoglienza;
- indica modalità di rapporto e di collaborazione tra Istituto, famiglia e territorio.

CONTENUTI:

Il Protocollo di Accoglienza, nello specifico:

- definisce le fasi e le modalità dell'accoglienza: iscrizione, prima conoscenza e colloquio orientativo, assegnazione alla classe, inserimento nella classe, insegnamento dell'italiano L2;
- definisce compiti e ruoli degli operatori (personale di segreteria incaricato, Docente referente di Istituto per gli Studenti Stranieri, Dirigente scolastico/Collaboratore vicario, docente di potenziamento/alfabetizzazione primaria, docenti) che partecipano a tale processo;
- prevede la stesura di un Percorso Didattico Personalizzato (PDP) per studenti stranieri da parte del Consiglio di classe, con le tempistiche stabilite dalla normativa previo un congruo periodo di osservazione da parte dei docenti del Consiglio di Classe;
- stabilisce i criteri e le modalità della valutazione;
- stabilisce l'eventuale esonero dello studente dallo studio di una o più materie per il primo periodo di alfabetizzazione.

ACCOGLIENZA:

1) Iscrizione:

Il personale di Segreteria incaricato:

- accoglie lo studente neo-arrivato e i genitori/tutori che lo iscrivono;
- consegna il materiale informativo sull'Istituto e la modulistica e informa sui servizi a disposizione;
- compila la scheda per l'iscrizione, senza indicare la classe di inserimento;
- richiede la documentazione necessaria (documenti anagrafici, sanitari, fiscali e scolastici); in mancanza di documenti iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione;
- acquisisce l'opzione di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica;
- registra un recapito telefonico e un indirizzo mail valido sul quale inviare le comunicazioni;
- informa i genitori/tutori che il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri li contatterà tempestivamente per un colloquio, anche con il Dirigente scolastico o il Collaboratore vicario, e che l'assegnazione alla classe verrà effettuata in seguito;
- trasmette al Dirigente scolastico e al referente di Istituto per gli Studenti Stranieri le informazioni raccolte.

PRIMA CONOSCENZA

Il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri, o il referente BES di Plesso, effettua un primo colloquio di reciproca conoscenza con lo studente e con i familiari. Al fine di raccogliere informazioni sul contesto linguistico e culturale dello studente, viene utilizzato un questionario o check-list per documentare: la lingua madre e eventuali altre lingue utilizzate in famiglia; l'età di primo contatto con la lingua italiana e la durata dell'esposizione; il livello di scolarizzazione precedente e il contesto di apprendimento (adottato, migrante, ecc.). Viene presentata l'opportunità di frequentare per tre pomeriggi alla settimana un corso di alfabetizzazione con il Centro Migrantes, convenzionato con la scuola. Valuta la presenza o l'opportunità di inserire un mediatore culturale (figura professionale che fa da ponte fra l'allievo immigrato e il mondo della scuola e collabora con quest'ultima per un buon inserimento e un'effettiva integrazione dello studente straniero sia nella fase di prima accoglienza che quella relativa all'ambito linguistico, culturale e relazionale, nonché quella di mettere in relazione la famiglia dello studente con la scuola. Deve collaborare con i singoli insegnanti, e con il Consiglio di Classe, creando in questo modo una sinergia tra le attività svolte dai mediatori e dai docenti, promuovendo anche la valorizzazione delle differenze e favorendo lo scambio culturale) e/o un

facilitatore linguistico (figura professionale che insegna l'italiano della comunicazione e l'italiano dello studio; affianca il Consiglio di classe nella scelta del materiale adatto).

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri, o il referente BES di Plesso, propone al Dirigente scolastico l'assegnazione alla classe tenendo conto:

- della documentazione prodotta
- delle disposizioni contenute nell'art. 45 del DPR 394/99, che prevedono di norma l'iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica, con possibilità di iscrizione in classe diversa, inferiore o superiore, di un solo anno;
- della preferenza espressa dallo studente;
- delle competenze, abilità e livelli di preparazione dello studente;
- del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza;
- del titolo di studio conseguito;
- del parere dei coordinatori delle possibili classi di inserimento.

Al fine di effettuare un'adeguata scelta della classe, il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri può valutare l'opportunità di far somministrare da un docente di lettere un test di valutazione delle competenze nelle discipline del corso di studi scelto e di conoscenza dell'italiano L2.

È importante sottolineare che l'inserimento in una classe di coetanei consente di prevenire situazioni di disagio relazionale e di evitare il rischio di ritardo e dispersione scolastica.

Il percorso scolastico seguito dallo studente e l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza possono determinare l'assegnazione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.

L'assegnazione ad una classe inferiore può anche avvenire qualora si riscontrassero nello studente sostanziali carenze nelle competenze di base necessarie ad affrontare il corso di studi scelto.

Per gli studenti almeno sedicenni, e quindi non più in obbligo scolastico, il criterio dell'età va considerato come secondario rispetto ad altri criteri quali la valutazione del percorso scolastico pregresso e delle competenze rilevate.

Il Dirigente scolastico, nella scelta delle possibili classi e sezioni di inserimento, tiene anche conto dei seguenti fattori:

- composizione delle classi: numero di studenti, il clima di classe, altri eventuali elementi determinanti il contesto (rendimento, disagio, disabilità, ecc.);
- presenza di altri studenti provenienti dallo stesso paese;
- ripartizione degli studenti nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con predominanza di studenti stranieri;
- parere del coordinatore di classe.

Solo in particolari casi, e comunque non oltre un mese dall'inserimento, in presenza di evidenti segnali di progressione rapida negli apprendimenti può essere valutata l'opportunità di modificare la scelta effettuata in merito all'assegnazione della classe.

INSERIMENTO DEGLI STUDENTI NELLE CLASSI:

Una volta assegnata la classe, il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri:

- contatta l'insegnante coordinatore di classe e fornisce i primi dati raccolti sullo studente;
- può prevedere un intervallo di circa una settimana tra il momento dell'iscrizione e l'effettivo inserimento dello studente per preparare la classe assegnata, predisporre gli interventi di facilitazione linguistica e valutare se può essere utile l'intervento del mediatore interculturale;
- indirizza fin dall'inizio lo studente ai laboratori di Italiano L2, scolastici o extrascolastici;
- nell'eventualità che il numero di stranieri non in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana sia pari o superiore al 20% si richiederà l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri.

Per consentire allo studente un inserimento graduale in cui possa cominciare a conoscere la nuova realtà, si ritiene utile la partecipazione alle attività del Centro Migrantes, per i tre pomeriggi, e nel PDP viene precisato che la frequenza a tale corso ha la priorità su eventuali lezioni pomeridiane.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

Il Consiglio di classe, per facilitare l'integrazione con i compagni, promuove iniziative volte all'instaurarsi di un clima di incontro, coinvolgendo, ad esempio, gli studenti nella presentazione dell'Istituto, delle sue regole e funzionamento.

Può individuare un peer tutor da affiancare allo studente straniero al fine di agevolare l'inclusione all'interno della classe.

Una volta rilevato il livello delle competenze e della preparazione dello studente:

- individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, affinché lo studente possa acquisire i contenuti disciplinari anche in presenza di una minima conoscenza dell'italiano;
- predisponde, in collaborazione con il referente di Istituto per gli Studenti Stranieri, un percorso didattico personalizzato (PDP), anche con temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica;
- propone l'attivazione di interventi individualizzati, predisponendo un piano orario di utilizzo delle ore di contemporaneità o delle ore aggiuntive del personale docente (compatibilmente con le risorse della scuola).

IL PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

È il documento che precisa le tappe del percorso per l'integrazione dello studente straniero nella classe, favorendo l'acquisizione della lingua italiana e ponendo particolare attenzione agli aspetti positivi ed allo sviluppo delle potenzialità.

Il Consiglio di classe stende il percorso didattico personalizzato compilandolo e lo approva nella prima riunione utile.

Tale documento stabilisce la necessità di adeguare gli obiettivi alla situazione di partenza dello studente e implica una coerente valutazione; va aggiornato in base ai bisogni formativi dello studente e alle verifiche periodiche sulla preparazione raggiunta.

La stesura del PDP non sarà più necessaria nel momento in cui lo studente sarà in grado di seguire proficuamente tutte le attività della classe.

La personalizzazione del percorso didattico può realizzarsi attraverso:

- l'individuazione delle competenze ritenute essenziali in riferimento alla specifica situazione del singolo studente;
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dello studente;
- la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline al momento inaccessibili allo studente straniero;
- la sostituzione di una lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera il cui studio era stato già avviato nel paese d'origine, compatibilmente con l'indirizzo di studio e la disponibilità di risorse professionali;

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI:

La valutazione è strettamente connessa al percorso didattico personalizzato (PDP); non si può pensare di valutare il processo di insegnamento/apprendimento a prescindere dai percorsi proposti, dalle competenze sviluppate e dalle metodologie adottate.

In termini generali si ricorda che è fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che tiene conto della situazione di partenza, considera il percorso effettuato, i progressi, la motivazione, l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Tale riferimento, fondamentale per tutto il periodo dell'obbligo d'istruzione, andrà tenuto presente anche oltre il primo biennio, in un'ottica di promozione del soggetto in apprendimento.

È importante anche che lo studente, compatibilmente con l'età ed il grado di maturazione, si senta responsabilizzato rispetto al suo percorso di apprendimento e possa vivere con serenità i vari momenti di verifica degli apprendimenti e, più in generale, le diverse tappe del percorso personalizzato. In quest'ottica firma il PDP insieme alla famiglia.

La personalizzazione della valutazione dei percorsi si esprime anche attraverso la predisposizione di prove di verifica diverse rispetto al resto della classe, oppure uguali ma con modalità di risposta diversificate, coerenti con il livello di padronanza della lingua italiana.

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all'uso della lingua e presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di classe può decidere di non valutare lo studente nel primo quadrimestre, riportando a margine la motivazione: "In corso di prima alfabetizzazione".

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate.

Il Consiglio di classe dovrà considerare un piano di eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline.

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Alla fine dell'anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze e competenze

per gli studenti stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a quelli del resto della classe, fermo restando che la valutazione dei loro apprendimenti deve essere caratterizzata dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica e relativo PDP.

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline nel primo periodo di inserimento e in altri casi particolari può risultare difficile, anche a fine anno, avere elementi di valutazione relativamente alle singole discipline: può trattarsi di studenti iscritti a secondo quadrimestre inoltrato, con scarsa scolarizzazione pregressa, o che richiedano tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, anche per contesto familiare. A fronte di queste difficoltà, e in presenza di un percorso didattico personalizzato avviato, il Consiglio di classe può decidere di non esprimere la valutazione sulle singole discipline e di promuovere comunque lo studente alla classe successiva. Tale promozione concede al Consiglio di classe la possibilità di valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dello studente, e allo studente un tempo maggiore per far fronte alle sue specifiche difficoltà.

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto definito nel percorso didattico personalizzato. In particolare:

se lo studente è stato esonerato dall'apprendimento della/e lingua/e straniera/e o dal latino nello spazio per la valutazione della disciplina sarà utilizzata la dicitura "esonerato" o "temporaneamente esonerato";

- se lo studente ha seguito un percorso semplificato per l'apprendimento delle lingue straniere, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto;
- se lo studente ha seguito un percorso di L1 in sostituzione di una lingua straniera avrà una valutazione per tale insegnamento;
- è importante che il Consiglio di classe definisca, in sede di elaborazione del percorso didattico personalizzato, i criteri da adottare per la valutazione Ricordando: il percorso scolastico pregresso; la motivazione ad apprendere; la regolarità della frequenza; la motivazione; l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO:

Allo stato attuale la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali adeguatamente certificati, alla quale gli studenti stranieri possono comunque ricondursi. Tuttavia è importante che nel documento del 15 maggio vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i loro percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. È opportuno che a tale relazione sia allegata tutta la documentazione.

Per gli studenti stranieri, sia di recente che di remota immigrazione, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, l'esame dovrà essere coerente, nella pianificazione e nell'effettuazione, con il PDP programmato per loro e realmente attuato.

Le prove scritte e orali si configurano per lo studente straniero come prove in L2, pertanto è necessario valutare gli errori di italiano in base al percorso effettuato in L2. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione della comprensione o comunicazione.

Per altri aspetti relativi alla presenza di mediatori linguistici, svolgimento prove scritte e membri della commissione si rimanda all'Ordinanza Ministeriale relativa agli esami di Stato.

INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI STRANIERI

La legge prevede che si possa sostituire una lingua straniera con la lingua L1 (lingua madre). La scelta è legittima purché non si tolgano opportunità formative per lo studente e se ne impoverisca la formazione. La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è possibile solo in presenza di professionalità idonee per insegnamento L1. L'insegnamento della L1 può essere effettuato da docenti, da facilitatori linguistici o da mediatori interculturali in possesso dei titoli previsti nel Regolamento.

Al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano come L2, è possibile prevedere una sospensione temporanea di una o entrambe le lingue straniere. La durata di tale sospensione va valutata tenendo conto delle capacità dello studente di apprendere la L2 e della effettiva possibilità di recupero del programma. Non si dovrà comunque prolungare oltre l'anno scolastico.

La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è da valutare caso per caso tenendo conto: della classe di inserimento (è opportuno mantenere L1 nelle classi conclusive, pur con la necessità di adeguare poi l'esame finale) e dell'indirizzo di studio.

Sarà inoltre da valutare l'inopportunità di esonero negli istituti i cui corsi di studi sono caratterizzati dalle lingue straniere come materie di indirizzo.

Nella stesura del percorso didattico personalizzato vanno definite:

- le attività previste nel caso di temporanea sospensione di una o più lingue;
- il programma semplificato per l'approccio alle lingue straniere;
- il programma di insegnamento della L1, qualora il Consiglio di classe abbia ritenuto di introdurla in sostituzione di una lingua straniera.

L'Istituto Giancardi -Galilei-Aicardi aderisce al Progetto FAMI - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021/2027 che si propone, tra i vari obiettivi, di promuovere interventi mirati per garantire ai minori stranieri non accompagnati accoglienza sicura, sostegno educativo e percorsi di inclusione, rispettando i loro diritti e bisogni specifici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri viene affermato e disciplinato in numerose fonti normative, sia interne che internazionali (normativa UE e convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito). Il punto fermo è che i minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano (che soggiornano legalmente ma anche clandestinamente, quindi privi di permesso di soggiorno) hanno il diritto e il dovere all'istruzione, pertanto le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli. La normativa in tema di istruzione dei minori stranieri. E' presente sia a livello legislativo che regolamentare, e si occupa di differenti aspetti predisponendo adeguate misure, che convogliano verso l'integrazione.

- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Ministero dell'Istruzione, febbraio 2014
- Studenti con cittadinanza non italiani iscritti a classi di istituti di istruzione di secondo grado. Esami di Stato. Miur nota prot n, 465,27 gennaio 2012
- Decreto legge 31 maggio 2024, n71art.11
- Circolare ministeriale 2010
- Circolare ministeriale 2006
- Legge 40/1998
- Legge 106/2024
- L. 107/2015. Art. 1
- DM n. 718 del 5 settembre 2014
- D.lgs. 286/1998. All'art. 38
- Il DPR n. 394/1999, all'art. 45

- Il DPR n. 19/2016
- “Diversi da chi” nota Miur 9/9/2016 prot, n. 5535
- DM 31 agosto 2017, n. 643, integrato con DM 20 settembre 2017, n. 685.
 - Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010
 - Gli alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2020/2021, Ministero dell'Istruzione, luglio 2022
 - Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori. Ministero dell'Istruzione, marzo 2022.
 - Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali. Rapporto nazionale a.s. 2014/2015, quaderni ISMU, 2016, n. 1
- **Costituzione della Repubblica Italiana.** In vari articoli afferma il diritto-dovere allo studio e la condizione degli stranieri in Italia: ▪ art. 10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, ▪ art. 30 “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli (...)”, ▪ art. 31: “La Repubblica (...) Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo (...)”, ▪ art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lara Paternieri

Copia sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 e art. 3bis, comma 4bis del C.A